

*Autorità Idrica Toscana*  
*Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni*

**Relazione Istruttoria**

*Modifica al Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in  
pubblica fognatura degli scarichi industriali*

Dicembre 2024

## Premesse

Il Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali ha subito una rapida evoluzione in conseguenza dell'emanazione del sistema TICSÌ (Delibera ARERA del 28 settembre 2017 n.665/2017/R/idr) che ha rivoluzionato la modalità di calcolo della tariffa relativa agli scarichi industriali delle utenze autorizzate allo scarico.

Il testo regolamentare è stato profondamente rinnovato per adeguarlo alle nuove disposizioni ARERA ed approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 21 del 26 settembre 2018. Successivamente, a valle di un percorso partecipativo di revisione del regolamento finalizzato a migliorarne ed a meglio precisare alcune questioni applicative volte a coordinare la disciplina sul rilascio della AUA e AIA ed il nuovo sistema tariffario, è stato nuovamente approvato con la Delibera di Assemblea AIT n. 28 del 15 dicembre 2023.

La nuova proposta di modifica, che ha una portata molto limitata rispetto alle precedenti, nasce dall'esigenza di fissare in maniera più puntuale un aspetto emerso in concomitanza alle emergenti ripartizioni di attività di natura industriale del servizio in alcuni territori.

## La proposta di modifica

In particolare, nel processo di passaggio delle utenze con scarico industriale che sta attraversando il territorio della CT3 e che è guidato dalla Deliberazione di Assemblea n. 8 del 10 maggio 2024 (*Inclusione del servizio di depurazione svolto da GIDA S.p.a. nel perimetro del servizio idrico integrato del territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno - Approvazione*), si stanno profilando situazioni di gestione inedite che meritano una adeguata regolamentazione a livello tariffario.

Se da un lato le utenze cosiddette ex-GIDA, le quali per il servizio di depurazione sono attualmente gestite da un soggetto diverso da quello affidatario del SII, passeranno, per tale servizio, al sistema di gestione del SII, in parallelo alcune di queste stesse utenze transiteranno ad una gestione del servizio di fognatura industriale che è al di fuori del perimetro di affidamento del SII. Pertanto, si profilano delle situazioni in cui alcune utenze autorizzate allo scarico industriale saranno gestite per il servizio di depurazione dal soggetto affidatario del SII e per il servizio di fognatura da un soggetto terzo non rientrante nella regolamentazione di AIT, né soggetto alla tariffa per gli scarichi industriali prevista dal TICSÌ.

La questione merita attenzione sotto il profilo della determinazione del corrispettivo dovuta dall'utenza finale al soggetto gestore del SII che svolge il servizio di depurazione industriale. E specificatamente riguarda la quota fissa. Questa infatti è dovuta, di norma, secondo l'art. 8.2, lett b, del Regolamento al soggetto che svolge il servizio di fognatura, salvo casi particolari di cui all'art. 8.2, lett b, punto1, in cui il soggetto gestore svolge le attività "di gestione contrattuale dell'utente, della misura dei volumi scaricati, delle verifiche di qualità dei reflui industriali". In tali casi la quota fissa è dovuta a colui che svolge l'attività di

depurazione. Tuttavia, questi casi sono limitati alla situazione in cui *“l’utente industriale risulti direttamente allacciato all’impianto di depurazione”*. Tale situazione risulta limitativa rispetto alla configurazione sopra descritta e non consentirebbe per tali utenze l’applicazione della quota fissa da parte del soggetto affidatario del SII che svolge il servizio di depurazione e le attività connesse. Pertanto, si ritiene opportuno, all’art. 8.2, lett b, punto1, aggiungere a tale fattispecie quella in cui lo scarico dell’utente industriale sia collegato all’impianto di depurazione per il tramite di fognatura industriale non affidata al gestore del SII, secondo quanto indicato negli allegati A e B alla presente relazione.

In tal modo l’utente autorizzato allo scarico industriale che scarica in fognatura industriale non affidata al gestore del SII, ma il cui scarico recapita ad impianti di depurazione la cui attività è affidata al gestore del SII, dovrà la quota fissa, stabilita dal TICSI e definita nella struttura dei corrispettivi, al gestore del SII.

## **Conclusioni**

Si sottopone all’attenzione dell’Assemblea AIT la proposta sopra esposta aggiungendo all’art. 8.2, lett. b, punto1, dopo la parola *“depurazione”* il seguente testo: *“ovvero nei casi equivalenti in cui lo scarico dell’utente industriale sia collegato all’impianto di depurazione per il tramite di fognatura industriale non affidata al gestore del SII”*, secondo quanto indicato negli allegati A e B.

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**  
***Dott. Sabatino Caso***

*(\*) Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005*